

N. 35262/2019 R.Gen.Aff.Cont.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE

Il giudice dott. Alessia Notaro,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 35262/2019 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione
all'udienza del 24/02/2022 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190
e 281 *quinquies*, co. I, c.p.c.

TRA

TRA

[REDACTED]

- opponente

E

[REDACTED]

- opposto -

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta.



Motivi della decisione

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. [REDACTED], pubblicato il 6/11/19, il condominio ha eccepito l'incompetenza per territorio del giudice adito ai sensi dell'art. 66 bis del Codice al Consumo e ha dedotto l'inesistenza di criteri di collegamento fra il Tribunale di Napoli adito e Casoria ex, artt. 19, 20 e 22 c.p.c., luogo ove sono ubicati i beni condominiali, ove è domiciliato il suo amministratore p.t. e ove è stata eseguita la prestazione professionale, ovvero Afragola, domicilio dell'arch. [REDACTED]. Pertanto, il Tribunale competente a conoscere il merito della controversia sarebbe il Tribunale di Napoli Nord.

Nella specie va rilevato che le parti derogavano al Foro di Casoria, ove all'epoca dei fatti insisteva il Tribunale di Napoli Sezione Distaccata di Casoria, in favore del Tribunale Ordinario di Napoli, infatti l'art 9 della lettera di incarico così recita "Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di NAPOLI".

In primo luogo va osservato che da tempo la Cassazione ha affermato l'applicabilità della disciplina dei c.d. contratti del consumatore a quelli conclusi dall'amministratore del condominio con le imprese incaricate della manutenzione, di parti e servizi comuni dell'edificio condominiale, atteso che l'amministratore agisce quale mandatario con rappresentanza dei vari condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale dagli stessi eventualmente svolta (Cass. civ., Sez. VI – 2, 22/05/2015, n. 10679); di conseguenze, nelle controversie che ne possano derivare trova applicazione la competenza funzionale ed inderogabile del foro del consumatore, cioè del luogo in cui è sito il condominio (Trib. Milano 21 luglio 2016). Recentemente la Corte di Giustizia della Comunità Europea, nel rispondere a domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 1, paragrafo 1, e dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ha statuito che "l'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una giurisprudenza nazionale che interpreti la normativa di recepimento della medesima direttiva nel diritto interno in modo che le norme a tutela dei consumatori che essa contiene siano applicabili anche a un contratto concluso con un professionista da un soggetto giuridico quale il condominio nell'ordinamento italiano, anche se un simile soggetto giuridico non rientra nell'ambito di applicazione della suddetta direttiva" (Corte giustizia UE sez. I, 02/04/2020, n.329).

Va pertanto ritenuto applicabile il foro del consumatore anche quando la parte contraente sia un condominio.



Orbene nel contratto tra consumatore e professionista predisposto unilateralmente da quest'ultimo, l'efficacia della clausola convenzionale di deroga alla competenza territoriale del foro del consumatore è subordinata non solo alla specifica approvazione per iscritto prevista dall' art. 1341 c.c. , ma anche - a norma dell' art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206 del 2005 - allo svolgimento di una trattativa individuale con il consumatore sulla clausola stessa, la cui prova è posta a carico del professionista dal comma 5 del citato art. 34. (In applicazione di tale principio, la S.C., pronunciando su un'istanza di regolamento di competenza, ha dichiarato la competenza del foro del consumatore considerando inefficace la clausola derogatoria della competenza territoriale contenuta in un contratto assicurativo, la quale, anche se specificamente approvata per iscritto, non risultava essere stata oggetto di trattativa individuale).

Nella specie la clausola di designazione convenzionale del foro territoriale di Napoli non è munita dei requisiti di specificità e separatezza imposti dall'art. 1341, secondo comma, c.c., non essendovi sottoscrizione apposita, inoltre non è stata documentata la specifica trattativa intercorsa con l'amministratore di condominio in deroga alla competenza territoriale.

Va pertanto dichiarata la nullità della clausola derogatoria della competenza. L'opposizione va quindi accolta, dovendosi dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Napoli in favore del Tribunale di Napoli NORD, quale foro del consumatore ex art. 66 bis e 33 Cod. Cons., con conseguente revoca, nei confronti dell'opponente, del decreto ingiuntivo.

Le spese vanno compensate tenuto conto che la decisione di incompetenza è dipesa da un orientamento giurisprudenziale ancora non univoco e sul provvedimento della Corte di Giustizia formatosi dopo l'introduzione del ricorso monitorio.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
dichiara l'incompetenza del Tribunale di Napoli in favore del Tribunale di Napoli Nord, quale foro del consumatore ex art. 66 bis e 33 Cod. Cons., con conseguente revoca, nei confronti dell'opponente, del decreto ingiuntivo;
compensa le spese di lite.
Napoli 17.5.2022

Il giudice
Dott.ssa Alessia Notaro